



Il segretario aziendale CISL FP
Gaetano Depalo

Prot.n° 459/08 PC

Roma, 3 ottobre 2008

Alle Federazioni Regionali e Territoriali
Ai Responsabili Nazionali S.A.S. di Ente e Ministero

LORO SEDI

Oggetto : **D.D.L. collegato alla manovra finanziaria – A.C. 1441 - bis.**

E' stato approvato dalla Camera dei Deputati il primo collegato alla manovra finanziaria contenente anche disposizioni in materia di pubblico impiego, in un generale comportamento che vede la diffusa proliferazione di interventi di modifica del D.L.vo n° 165/2001, senza alcuna razionale azione di coordinamento.

Articolo 40 – Trasparenza sulle retribuzioni e collaborazioni autonome.

Dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare nel proprio sito le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti, nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Articolo 41 – Spese di funzionamento

Autorizza le amministrazioni pubbliche nonché gli enti finanziati direttamente indirettamente dallo Stato, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizioni di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le misure necessarie in materia di personale e di dotazione organica.

Relativamente alla spesa per il personale ed alle dotazioni organiche le amministrazioni interessate ai predetti processi provvedono al congelamento dei posti ed alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione ed ai conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale.

Articolo 43 – Mobilità delle funzioni amministrative ed uso ottimale degli immobili pubblici

Le amministrazioni pubbliche, tenuto conto della missione principale loro affidata, individuano le funzioni che possono essere esercitate temporaneamente, in modo più efficace ed economico, da altri soggetti pubblici e privati.

La proposta di trasferimento di funzioni deve contenere la specificazione degli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa ed alla ricollocazione delle risorse umane e strumentali, nonché dei conseguenti processi di mobilità.

Articolo 44 – Diffusione delle buone prassi e tempi per l'erogazione dei servizi al pubblico

Le amministrazioni pubbliche devono provvedere con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione dei servizi che assicurino il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni e che offrano i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurino il più alto grado di soddisfazione degli utenti.

L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.

Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti con gli utenti, dal 1 gennaio 2009 ogni amministrazione determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee :

- a) un indicatore dei tempi medi di pagamenti o relativi all'acquisto di beni e servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti";
- b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Atto Camera 1441 – quater

Prosegue, nel contempo, l'esame da parte della Camera dei Deputati dell'altro collegato alla manovra finanziaria contenente anch'esso disposizioni in materia di lavoro pubblico con l'approvazione, in sede di Commissione, dei seguenti emendamenti :

- a decorrere dal 1 gennaio 2009 viene introdotto l'obbligo della trasmissione on-line delle certificazioni per assenze per malattia, sia nel settore pubblico che in quello privato. La trasmissione sarà effettuata direttamente dalle strutture sanitarie pubbliche o dai medici di base direttamente all' INPS, il quale ne trasmetterà copia all' amministrazione di appartenenza
- i dipendenti in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni dello Stato diversa da quella di appartenenza sono trasferiti, a domanda da presentarsi entro 30 giorni, nei ruoli dove prestano servizio alla data del 30 settembre 2008
- il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici viene ampliato a 4 anni (dagli attuali 3 anni), fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi regionali
- nelle graduatorie dei concorsi pubblici viene introdotto il titolo di preferenza, a parità di punteggio, relativo alla residenza del candidato nella regione per cui sono stati banditi i posti
- nella formazione delle graduatorie nei concorsi pubblici non si tiene conto del punteggio del titolo di studio conseguito richiesto dal bando
- viene rilasciata delega al Governo per la definizione dei soggetti addetti ai lavori usuranti, ai fini del loro prepensionamento, con l'estensione di tale previsione agli appartenenti alle forze dell'ordine
- viene rilasciata delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di congedi, aspettative e permessi fruibili dai lavoratori pubblici e privati.

Il Segretario Generale
(Rino Tarelli)